

LIQ. CONTR. N° 14/2026

Sent. n. 39/2026 pubbl. il 25/05/2026  
Cron. n. : 741/2026  
Rep. n. 41/2026 del 25/05/2026

N. 48-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente rel.
dott. Paola Elefante	Giudice
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 13.05.2026 da:

**ISABELLA CICERALE (CCRSLL99T54F351T) rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO DE FILIPPO**  
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione, non essendovi chiarimenti o integrazioni documentali da chiedere;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

#### OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 13.05.2026, ISABELLA CICERALE ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In base alle allegazioni e attestazioni, parte ricorrente è gravata allo stato da una situazione debitoria complessiva di circa euro 207.000,00 maturata a seguito di una iniziativa imprenditoriale intrapresa in età giovanissima e chiusasi nel 2023 che la ricorrente non è in grado di saldare atteso che non possiede beni immobili e l'unico reddito è costituito dalla retribuzione in qualità di lavoratore dipendente.

2. Sussiste la competenza del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3 lett. b) del Codice della Crisi in ragione della sua residenza in Bastia Mondovì.

3. Parte ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta dagli atti che le passività in capo a ISABELLA CICERALE ammontano come si è detto a euro 207.597,63 e sono costituite in particolare (in disparte i debiti in prededuzione) da:



-crediti assistiti da privilegio per euro 94.458,86: Crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c. (compensi professionali e crediti da lavoro) per euro 14.918,88; crediti privilegiati ex artt. 2752, 2776 c.c. e altri privilegi speciali verso Comune, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro 79.539,98;

-crediti chirografari per euro 111.266,77 di cui in particolare il credito vantato da [REDACTED] spa in forza di due contratti di finanziamento (mutui chirografari) e del saldo negativo di conto corrente, oltre interessi di mora e spese.

Va allora precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 ord. n. 11603 del 28.04.2026) l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, per come introdotta nell'art. 269, secondo comma, CCII, non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 CCII per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; *nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, per le ragioni già sopra ampiamente illustrate [...] la chiarezza, completezza e complessiva attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura. Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi è ragione contraddizione rispetto a quanto già affermato da questa Corte in altro precedente arresto secondo cui "L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata [...] non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondata su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14 del 2019" (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò in quanto la modifica dell'art. 269, secondo comma, CCII, con l'ulteriore prescritta indicazione - a corredo della domanda del debitore - delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione dell'obbligazione, lungi dall'introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all'accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda.*

In tale ottica e finalità la relazione appare completa e molto chiara.

Nel marzo 2018 (a neppure 20 anni di età) la Sig. Isabella Cicerale ha intrapreso una iniziativa imprenditoriale acquisendo il ramo di azienda dalla società "[REDACTED]"; l'attività, avente ad oggetto la ristorazione con somministrazione (trattoria, pizzeria e bar), veniva avviata in [REDACTED] (CN), [REDACTED] n. [REDACTED], con il supporto della madre, Sig.ra [REDACTED], e del Sig. [REDACTED]. Per il finanziamento dell'operazione, pari all'acquisto della licenza, la ricorrente contraeva un mutuo di euro 28.000 con l'istituto Intesa Sanpaolo, garantito da fidejussione del nonno materno, Sig. [REDACTED]. Durante l'emergenza



lavoro dipendente, nonché la 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> integralmente oltre ad eventuali somme maturande a titolo di TFR o indennità, erogazioni o premi eccedenti lo stipendio mensile (doc. 42);

-ha messo a disposizione ove ritenuto il saldo attivo del conto corrente presso la BAM di euro 650,92

Peraltro, va rammentato che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

5. Quanto alla quota di reddito che parte ricorrente mette a disposizione dei creditori, va rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi **euro 835,00 netti mensili** - non assoggettabili alla procedura- mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; la richiesta della ricorrente è stata compiutamente analizzata dall'OCC nella sua relazione (vedi pagg. 31 e seguenti) e risulta congrua, tenuto anche conto della disponibilità per intero della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> nonché di eventuali indennità, premi produttivi e altre somministrazioni extra e considerato che nelle spese correnti non sono indicate voci non strettamente connesse alla quotidianità (canone di locazione, utenze, mobilità, alimentari, mediche).

L'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3<sup>o</sup> comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e può essere accolta.

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

**ISABELLA CICERALE (CF CCRSL99T54F351T)**

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dott. Giovanni Imberti con studio in Carrù via Mazzini n. 15

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione



sanitaria da Covid-19, l'impresa garantiva la continuità aziendale grazie alla stipula di un contratto di appalto con la società [REDACTED], assicurando il servizio mensa per le maestranze della committente; tuttavia, l'azienda ha dovuto fronteggiare criticità strutturali, aggravate dalla vetustà delle attrezzature che ha comportato consumi energetici anomali, concentrato soprattutto nell'anno 2022 con conseguente insorgenza/aggravamento dell'esposizione debitoria chirografaria nei confronti dei vari enti somministratori (quali [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]) ed erosione della liquidità necessaria per far fronte alle altre obbligazioni d'impresa; tale crisi di liquidità costringeva la ricorrente a privilegiare il pagamento delle utenze rispetto ai canoni di locazione (pari a euro 700 mensili), determinando l'avvio di una procedura di sfratto per morosità, successivamente non eseguita, ma che induceva la ricorrente a mettere in vendita l'azienda con perfezionamento della operazione in data 07/06/2023, mediante atto di cessione d'azienda a favore del Sig. [REDACTED] (Rep. n. 296918, Notaio A. Siffredi). In data 07/07/2023, la denominazione veniva variata in "SOCIETA' AGRICOLA E OPERAIA DI CICERALE ISABELLA" con trasferimento della sede legale in Pianfei (CN), Piazza Caduti n. 3 per la gestione di un esercizio pubblico, peraltro, di breve durata; la ditta individuale è stata conseguentemente cancellata dal Registro delle Imprese il 20/10/2023.

Dal 16.05.2023, la Sig.ra Isabella Cicerale è occupata come lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, con mansioni di commessa, presso l'esercizio commerciale [REDACTED]

● A fronte di tale indebitamento, ISABELLA CICERALE risulta presentare la seguente **situazione patrimoniale/economica/finanziaria**:

-vive con la mamma e il di lei convivente in Bastia Mondovì via Privata IV Novembre n. 6 in alloggio condotto con contratto di locazione intestato alla mamma e al sig. [REDACTED] stipulato il 1°.05.2019 per un canone mensile di euro 310,00; contribuisce quindi alla gestione familiare in proporzione al reddito percepito (laddove anche la mamma e il di lei compagno hanno redditi da lavoro dipendente) in una percentuale congruamente quantificata nel 35,80%;

-ha prospettato la esperibilità di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile nei confronti del Sig. [REDACTED] per la quota di prezzo di cessione d'azienda direttamente dallo stesso percepita a titolo di pagamento (preferenziale) dei canoni di locazione arretrati; va poi osservato -in relazione all'atto di cessione di azienda- che sebbene lo stesso preveda l'esclusivo accollo delle passività in capo alla parte cedente (Sig.ra Cicerale), tale pattuizione spiega efficacia meramente obbligatoria tra i contraenti, permanendo, ex lege, la responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (art. 2560 c.c.) e per i debiti tributari (art. 14 D.Lgs. 472/97).

-come si è detto, la ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato presso la società [REDACTED] con sede in [REDACTED] - [REDACTED] (CN), con inquadramento di impiegata di 5° livello, CCNL Settore Terziario (Regione Piemonte - Provincia di Cuneo) con una retribuzione mensile media netta di euro 1.400,00 circa (non gravata da pignoramenti né cessioni) per 14 mensilità; non risulta intestataria di beni immobili né titolare di beni mobili, sicché la ricorrente mette a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da



Sent. n. 39/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 741/2026

Rep. n. 41/2026 del 25/05/2026

dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 835,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/05/2026

Il Presidente estensore

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 25 MAG 2026

W. DE FILIPPO PIETRO

DR. IMBELLI GIOVANNI

PM SEDE

~~S. CANEVA~~ ~~COMMISSARIO~~ ~~DI CUNEO~~

IL CANCELLIERE

Stefano Bonaudi